

63/18/P

18



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedimento di concordato preventivo n. 63/2018

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Antonino La Malfa	Presidente
dott. ssa Angela Coluccio	giudice relatore
dott. ssa Daniela Cavaliere	giudice

ha pronunciato il seguente

D e c r e t o

Visto il ricorso con cui la ASTALDI SPA (CF 00398970582) con sede in Roma, Via Bona Giulio Vincenzo 65) ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, la determina dell'amministratore raccolta nella forma del verbale notarile;

ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma;

ritenuto che non possa accogliersi la richiesta di concessione di termine di 120 giorni per il deposito della proposta e del piano, in pendenza di istanza di fallimento e che deve invece fissarsi il predetto termine nella misura di giorni 60;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di tre Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le

spese di procedura, con gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente termine di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

2. nomina quali commissari giudiziali

1. Prof. Avv. Stefano Ambrosini

2. Avv. Vincenzo Ioffredi

3. Dott. Francesco Rocchi

i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di euro 500.000,00 su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice designato, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai predetti commissario e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento;

3.2. ogni 30 gg., dalla stessa comunicazione depositi in cancelleria e trasmetta ai commissari giudiziali una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo;

3.3 ogni 30 giorni depositi una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 500.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni trasmettendone una copia ai commissari;


4. I commissari giudiziari, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:
che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

5. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma, 17.10.2018.

Il Presidente
Dott. Antonino La Malfa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 17 OTT. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Pizzetti

